

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

**Deliberazione 06/04/2022 protocollo 2577**

**Pratica SUAP n. 04948010964-10122021-1037. Istanza di autorizzazione amministrativa per grande struttura di vendita. Ridefinizione ai sensi dell'articolo 15, comma 10, lettera a) della D.C.R. n. 563-1341471999 s.m.i- Centro commerciale classico "La Cittadella", tipologia G-CC2 con superficie di vendita complessiva di mq. 12.000, ubicato in una localizzazione commerciale L2, in via Madre Teresa di Calcutta n. 1 – Località San Bernardino nel Comune di Casale Monferrato - Società Altacasale S.r.l.**

Allegato

*Data\* 06/04/2022*

*Protocollo\* 2577*

*\*segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

*Classificazione 9.30.30, 1/2022/A,2*

## **CONFERENZA DEI SERVIZI**

**OGGETTO: Pratica SUAP n. 04948010964-10122021-1037. Istanza di autorizzazione amministrativa per grande struttura di vendita. Ridefinizione ai sensi dell'articolo 15, comma 10, lettera a) della D.C.R. n. 563-1341471999 s.m.i- Centro commerciale classico "La Cittadella", tipologia G-CC2 con superficie di vendita complessiva di mq. 12.000, ubicato in una localizzazione commerciale L2, in via Madre Teresa di Calcutta n. 1 – Località San Bernardino nel Comune di Casale Monferrato - Società Altacasale S.r.l.**

Premesso che:

Il giorno 17 del mese di marzo dell'anno duemilaventidue alle ore 10.07 si è riunita, in video conferenza, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali emanate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9, comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota del 28.02.2022 prot. n. 1461/A2009B;

in data 11 gennaio 2022, pervenuta in Regione Piemonte in data 28 gennaio 2022, la Società Altacasale S.r.l., ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera a) della D.C.R. n. 563-13414/1999 modificata da ultimo dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012, ha presentato all'Amministrazione comunale di Casale Monferrato la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico "La Cittadella" tipologia G-CC2, con superficie di vendita complessiva di mq. 12.000 (originariamente autorizzato con Deliberazione della Conferenza dei Servizi (D.C.S.) prot. n. 7095/17.01 del 7.06.2004, ridefinito con D.C.S. prot. n. 7937/DB1607 del 19.06.2013, settore alimentare ed extralimentare, mediante l'accorpamento di un esercizio di vicinato ad una media struttura esistente M-SE2, senza modificare la superficie di vendita complessiva, ubicato in una localizzazione commerciale L2 in via Madre Teresa di Calcutta n. 1 – Località San Bernardino nel Comune di Casale Monferrato.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 17 marzo 2022, ha espresso, all'unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Altacasale S.r.l. con la seguente prescrizione:

- gli esercizi attivati dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. Tale obbligo deve permanere nel

tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della L.r. n. 28/99 e dell'art. 22 del D.lgs 114/98.

Udita la relazione di conformità alla D.C.R. n. 563-13414/1999 modificata da ultimo dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Casale Monferrato;

preso atto del parere favorevole della Provincia di Alessandria espresso con nota del 14 marzo 2022 (ns. prot. n. 1831/A2009B del 15.03.2022);

preso atto delle risultanze del processo verbale allegato agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

viste le LL.rr. n. 13 del 27.07.2011, n. 15 del 18.12.2012, n. 3 del 15.03.2015 e n. 19 del 17.12.2018 di modifica alla L.r. n. 28/99;

visto l'art. 26 commi 7, 8, 9, 10 e 11 della L.r. n. 56/77;

visti gli artt. 25, 26, 27 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114" s.m.i.;

vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i. "D.lgs. 114/98 – art. 9 L. r. 12 novembre 1999, n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza. Modulistica regionale. Approvazione";

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 7095/17.01 del 7.06.2004, con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per l'attivazione del centro commerciale classico di mq. 12.000 di superficie di vendita complessiva;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 7937/DB1607 del 19.06.2013 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per la ridefinizione interna del c.c. ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera a) della D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 s.m.i.;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 45 giorni dalla data di convocazione della Conferenza, di cui all'art. 9 del D.lgs. 114/98, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 227 del 6 giugno 2013;

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4016 del 17/10/2016 modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Conferenza dei Servizi con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

delibera

1. di esprimere per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa presentata dalla Società Altapinerolo S.r.l., relativa all'istanza per la ridefinizione del centro commerciale classico tipologia G-CC2, con superficie di vendita complessiva di mq. 12.000 (originariamente autorizzato con Deliberazione della Conferenza dei Servizi (D.C.S.) prot. n. 7095/17.01 del 7.06.2004, ridefinito con D.C.S. prot. n. 7937/DB1607 del 19.06.2013, settore alimentare ed extralimentare, mediante l'accorpamento di un esercizio di vicinato ad una media struttura esistente M-SE2, senza modificare la superficie di vendita complessiva, ubicato in una localizzazione commerciale L2, con le seguenti caratteristiche:

a. superficie di vendita complessiva pari a mq. 12.000, superficie lorda di pavimento complessiva mq. 22.400 così composto:

- 1 Grande strutture di vendita "G-SM1" mq. 4.500
- 1 Media struttura di vendita "M-SE3" mq. 1.000
- 1 Media struttura di vendita "M-SE3" mq. 1.300
- 1 Media struttura di vendita "M-SE2" mq. 790
- 1 Media strutture di vendita "M-SE1" mq. 300
- 1 Media strutture di vendita "M-SE2" mq. 398
- 1 Media strutture di vendita "M-SE2" mq. 661

29 esercizi di vicinato per una superficie complessiva di vendita di mq. 3.051;

b. il fabbisogno dei parcheggi ai sensi dell'articolo 25 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i., calcolati sulla nuova composizione del centro commerciale, corrisponde a n. 1.264 posti auto per una superficie di mq. 33.652 di cui almeno il 50%, pari a n. 632 posti auto e mq. 16.826, deve essere destinato a parcheggio pubblico o di uso pubblico. Tale fabbisogno risulta soddisfatto dalla dotazione progettuale già esistente corrispondente a n. 1.357 posti auto pari a 37.800 mq. e la ridefinizione in esame non genera ulteriore fabbisogno di posti auto.

Risulta verificato anche lo standard dell'art. 21 della L.r. n. 56/77 e il fabbisogno per parcheggi privati ai sensi della L. 122/89.

Gli esercizi attivati dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della L.r. n. 28/99 e dell'art. 22 del D.lgs. 114/98.

Il Comune di Casale Monferrato in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del D.lgs. 114/98 e dell'art. 13, comma 1 della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i., è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento.

A norma dell'art. 13, comma 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Cultura e Commercio – Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori, Via Pisano 6, Torino – [commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it).

Il Presidente della Conferenza dei Servizi  
Dirigente del Settore  
Dott. Claudio Marocco

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)